

Codice A1802A

D.D. 28 settembre 2017, n. 3104

R.D. n. 1175/1933, D.P.R. n. 327/2001, D.Lgs. n. 330/2004, L.R. n. 23/1984 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONNESSIONE IN ANTENNA ALLA C.P. "VERCELLI SUD" di ATENA S.p.A. DELL'IMPIANTO OMV S.r.l., NEL COMUNE DI VERCELLI. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 C. 2 LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA.

Premesso che:

In data 4 aprile 2017, ns. prot. n. 16678/A1802A del 5 aprile 2017, la Società Atena S.p.A., con sede a Vercelli, C.so Palestro n.126, ha presentato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 23/84, del D.P.R. n. 327/2001 e del D.Lgs. n. 330/2004, in persona del suo legale rappresentante sig. Fabio Tucci, copia degli elaborati, in forma cartacea e su supporto informatico (CD) del progetto redatto dalla società Geotech srl, relativi all': "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio della posa di un cavo interrato a 132kV per la connessione alla stazione CP Atena "Vercelli sud" degli impianti della ditta Officina Meccanica Vercellese srl in via E. Ara n. 1, Vercelli" localizzato nel Comune di Vercelli (VC).

L'intervento prevede la realizzazione dei seguenti impianti di rete per la connessione: -nuovo stallo linea all'interno della CP "Vercelli SUD"; -collegamento in cavo interrato a 132kV dalla Cabina Primaria al punto di consegna presso il nuovo cliente; -sezionatore di linea TA e TV per misure fiscali presso l'impianto del cliente. Il tracciato del cavidotto individuato è sotteso o limitrofo a strade pubbliche o all'interno di proprietà private di S.p.a. e della società OMV S.r.l.

L'intervento è finalizzato a garantire, migliorare e potenziare il servizio elettrico per la connessione del nuovo utente industriale.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 17840/A1802A del 13.4.2017, viene trasmesso ai soggetti territoriali e istituzionali interessati: comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ex artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; detta nota viene, altresì, pubblicata, in data 20.4.2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da i soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Giusta previsione di cui all'art. 2 c. 7 legge 241/1990, vengono richieste integrazioni documentali e chiarimenti, rispettivamente da:

-Settore regionale Territorio e Paesaggio, con nota prot. del 26.4.2017, al fine di stabilire se l'intervento ricada o meno in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004;

-Settore regionale Contratti-Usi civici, con nota prot. n. 5617 del 17.5.2017, con cui si richiedono ulteriori indagini sui terreni coinvolti, per verificare se siano o meno soggetti a vincolo di uso civico, gravato -quest'ultimo- da autorizzazione regionale distinta;

-Ministero dello Sviluppo Economico -Divisione. IV-Ispettorato. Territoriale Piemonte e Valle.d'Aosta., Settore.3^ reti e servizi di comunicazione elettronica, con nota prot. n. 7840 del 13.4.2017, con cui si rileva che, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica, realizzati in cavi cordati ad elica, venga previsto il rilascio del nulla osta o l'attestazione di conformità del gestore, ai sensi del D.Lgs. n. 259/93;

Con nota prot. n. 259119 del 27.4.2017, la società E-distribuzione, Infrastrutture e Reti-Piemonte e Liguria, nel formulare le proprie valutazioni positive a riguardo dell'intervento in oggetto, richiede, tuttavia, alla società richiedente un incontro tecnico prima dell'inizio dei lavori al fine di escludere potenziali interferenze con le loro linee ed, in tal caso, perché si provveda ad una adeguata protezione onde evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Vengono acquisiti, inoltre:

- il nulla osta di Snamretegas, con nota prot. n. 479/BAR del 12.5.3017;
- la nota via e-mail del 4.7.2017 del Comune di Vercelli, sulla non sussistenza di vincolo d'uso civico sui terreni interessati;
- il parere preventivo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per BI-NO-VCO e VC, del 13.4.2017, ns. prot. n. 33830 del 18.7.2017, con cui si esprime parere favorevole al progetto, alle seguenti condizioni: che le attività di scavo vengano seguite da operatori archeologici qualificati; che venga loro trasmessa idonea documentazione; che venga comunicato preliminarmente il cronoprogramma dei lavori, per consentire loro eventuali sopralluoghi.

Con note, rispettivamente del 28.7.2017 ns. prot. n. 36081 del 31.7.2017 e del 20.9.2017, la Geotech srl, in persona del suo Direttore Tecnico, Ing. Pietro Ricciardini, incaricata dalla società richiedente Atena Spa, trasmette le richieste integrazioni documentali, ovvero: -dichiarazione attestante la non presenza di usi civici sulle particelle catastali interessate dalle nuove opere in progetto, previa visione dell'estratto presso l'Archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Piemonte; -dichiarazione attestante che le nuove opere in progetto non rientrano tra quelle sottoposte a nulla osta o attestazione, essendo l'impianto di III classe (T> 30.000 V) e che il cavidotto interrato non verrà realizzato in cavi cordati ad elica; -dichiarazione attestante che gli interventi di cui all'oggetto non ricadono all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Visto, infine, il nulla osta del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, trasmesso con nota prot. n. 44974 del 27.09.2017, con cui si evidenzia che l'intervento non interferisce con vincoli PAI e fasce di rispetto, ai sensi del RD n. 523/1904.

Considerato che per le altre amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 l. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato,

II DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il DPCM 08.07.2003;

Visto il D.Lgs. 330/2004;

Visto il D.M. 29 Maggio 2008

Visto la l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

Vista la l.r. 26.04.1984, n. 23;

Vista la l.r. 7/2005;

Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008

attestata la regolarità del presente atto,

DETERMINA

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, in forma semplificata e asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto redatto dalla società Geotech srl di: "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio della posa di un cavo interrato a 132kV per la connessione alla stazione CP Atena "Vercelli sud" degli impianti della ditta Officina Meccanica Vercellese srl in via E. Ara n. 1, Vercelli" localizzato nel Comune di Vercelli (VC);
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società Atena SpA, alla costruzione ed esercizio della posa di un cavo interrato a 132kV per la connessione alla stazione CP Atena "Vercelli Sud", come sopra richiamato;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, e ai sensi del DPR 327/2001 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere relative agli impianti di rete per la connessione alla CP Atena "Vercelli Sud";
8. La Società Atena SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa.
9. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
10. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società Atena SpA deve presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari di quei tratti di linea e relativi impianti, interessanti la proprietà privata, qualora sia necessario procedere a termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Gli asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.
11. Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.
12. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società Atena SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.
13. La Società Atena SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.
14. La Società Atena SpA assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.
15. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle

di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

16. La Società Atena SpA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

17. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società Atena SpA.

18. Il Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

Il Dirigente
Andrea TEALDI